

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

Le principali novità della Legge di Stabilità 2015

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

Indice

1. Premessa	3
2. Agevolazioni	3
2.1. Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo	3
2.2. "Patent box"	6
2.3. Riqualificazioni energetiche e ristrutturazioni	7
2.4. Ritenuta fiscali sui bonifici per oneri deducibili e detrazioni	10
2.5. Regime fiscale agevolato per imprenditori individuali e lavoratori autonomi	11
2.6. "Bonus bebè"	19
3. Imposte dirette	19
3.1. Stabilizzazione del bonus "80	19
3.2. Erogazioni liberali alle Onlus	20
3.3. Imposizione sui fondi pensione e Tfr	20
3.4. "Rivalutazione" terreni e partecipazioni	20
3.5. Imponibilità utili ENC	21
3.6. Deducibilità costi black list	22
3.7. Esenzione Irpef polizze caso morte	23
3.8. Franchigia di esenzione dei lavoratori dipendenti "frontalieri"	23
4. Irap	23
5. Iva	27
5.1. Reverse charge	27
5.2. Operazioni con enti pubblici	28
5.3. Rimborso Iva	28
5.4. Comunicazione e dichiarazione annuale iva	29
5.5. Aumento aliquote Iva	29
6. Proroga versamenti Imu e terreni agricoli	30
7. Accertamento e riscossione	30
7.1. Cessione dei crediti certificati e Durc	30
7.2. Adempimento volontario del contribuente	30
7.3. Ravvedimento operoso	31
7.4. Definizione dell'accertamento	32
7.5. Dichiarazione integrativa	32
8. Lavoro e previdenza	33
8.1. Tfr in busta paga	33
8.2. Sgravi contributivi	33

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

1. Premessa

La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. **Legge di Stabilità 2015**), in vigore **dal 1° gennaio 2015**, ha introdotto diverse novità, in materia di:

- agevolazioni;
- imposte dirette;
- Irap;
- Iva;
- versamento Imu e terreni agricoli;
- accertamento e riscossione;
- lavoro e previdenza.

2. Agevolazioni

Le principali novità riguardano i seguenti aspetti:

- il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- la "patent box";
- la proroga della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e del 50% per le ristrutturazioni edilizie, nonché del "bonus mobili";
- la ritenuta fiscale sui bonifici per oneri deducibili e detrazioni;
- il regime fiscale agevolato per imprenditori individuali e lavoratori autonomi;
- le misure per la famiglia (c.d. bonus bebè).

2.1. Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

L'art. 1, co. 35, della Legge n. 190/2014 ha riformulato l'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, al fine di riconoscere un credito d'imposta a tutte le imprese – a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di operatività e dal regime contabile adottato – che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, **a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.**

L'agevolazione è pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, ovvero nel minor periodo dalla costituzione.

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un massimo annuale di euro 5.000.000 per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo – appositamente individuate dal novellato art. 3, co. 4, 5, 6 e 7, del D.L. n. 145/2013 – **almeno pari ad euro 30.000**. In particolare, sono considerate **ammissibili**, ai fini della concessione del credito d'imposta, le seguenti **attività di ricerca e sviluppo**:

- a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'**acquisizione di nuove conoscenze** sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) **ricerca pianificata o indagini critiche** miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione concernenti **nuovi prodotti, processi e servizi**: tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale, e la **realizzazione di prototipi** utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e convalida;
- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Ai fini della **determinazione del credito d'imposta** sono ammissibili le spese relative a:

- a) **personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo ammissibili**, come sopra elencate, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (*International*

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al D.L. n. 145/2013;

- b) **quote di ammortamento** delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con il D.M. 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) **spese relative a contratti di ricerca** stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le *start-up* innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179;
- d) competenze tecniche e privative industriali relative ad un'invenzione industriale o biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Per le spese relative alle lettere a) e c), il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle stesse.

Il credito d'imposta deve essere indicato nel **modello Unico**, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap e non rileva ai fini della determinazione dei rapporti di indeducibilità di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del Tuir: è **utilizzabile in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e non è soggetto ai limiti di cui agli artt. 1, co. 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'**Agenzia delle Entrate** procede ai relativi **controlli** sulla base della **documentazione contabile, allegata al bilancio, certificata** dal soggetto incaricato della revisione legale o dall'organo sindacale o da un professionista **iscritto nel Registro dei revisori legali** di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39: le imprese non soggette a revisione legale dei conti, prive di un organo di controllo, devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali **attivi** nel registro di cui all'art. 6 del predetto Decreto. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, è tenuto a rispettare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010 e – in attesa della loro emanazione – quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC): nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in **colpa grave** nell'esecuzione

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

degli atti che gli sono richiesti per il **rilascio della certificazione**, si applicano le disposizioni dell'**art. 64 del codice di procedura civile**.

Qualora, a seguito dei controlli, l'Agenzia delle Entrate accerti l'**indebita fruizione**, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di **interessi e sanzioni** secondo legge.

Un **successivo Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, di concerto con quello dello sviluppo economico, provvederà a definire le ulteriori modalità applicative, nonché quelle di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, e i criteri di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

2.2. "Patent box"

L'art. 1, co. 37-45, della Legge n. 190/2014 ha stabilito che le società e gli enti, **titolari di reddito d'impresa, compresi quelli non residenti nel territorio dello Stato** – ma con i quali è in vigore una convenzione contro la doppia imposizione, e vi è un **effettivo scambio di informazioni** – possono optare per l'applicazione di uno speciale regime di imposizione, se svolgono attività di ricerca e sviluppo.

L'agevolazione consiste nell'**esclusione dal reddito complessivo del 50%** (30% nel 2015 e 40% nel 2016) dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

In caso di **utilizzo diretto** dei beni immateriali indicati, il contributo economico degli stessi alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'**esclusione da tassazione**, a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo con l'Agenzia delle Entrate (art. 8 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269). In tali ipotesi, la procedura di *ruling* ha ad oggetto la **determinazione**, in via preventiva e in contraddittorio con l'Amministrazione Finanziaria, dell'ammontare dei **componenti positivi di reddito impliciti** e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che – direttamente o indirettamente – **controllano l'impresa**, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un **apposito accordo** conforme a quanto previsto dal citato art. 8 del D.L. n. 269/2003.

Le **plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali** sono **escluse dal reddito complessivo**, se almeno il 90% del corrispettivo dell'alienazione è reinvestito – prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione – nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

La **quota di reddito agevolabile** è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi affrontati per produrre tale elemento patrimoniale.

L'**opzione** ha efficacia per **cinque periodi d'imposta**, è **irrevocabile**, e **rileva anche ai fini Irap**. Un **successivo Decreto Ministeriale** definirà le relative modalità attuative.

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

2.3. Riqualficazioni energetiche e ristrutturazioni

Eco-bonus

L'art. 1, co. 47, della Legge n. 190/2014 ha modificato l'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, nel senso di disporre che le norme di cui all'art. 1, co. 48, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 – riguardanti gli **interventi di riqualificazione energetica** (art. 1, co. 344-347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296), beneficiari della detrazione del 55% – si applicano, nella misura del **65%, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015**.

La predetta detrazione si applica, sempre nella misura del **65%**, pure alle **spese documentate**, rimaste **a carico del contribuente**, per:

- gli interventi relativi a **parti comuni degli edifici condominiali** di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c., o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
- l'acquisto e la posa in opera delle **schermature solari** di cui all'Allegato M al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, **sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015**, fino ad un **valore massimo della detrazione di euro 60.000**.

La detrazione di cui all'art. 14, co. 1, del D.L. n. 63/2013 si applica anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da **biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015**, fino ad un **valore massimo della detrazione di euro 30.000**.

La Legge n. 190/2014 non ha, invece, modificato le altre disposizioni riguardanti la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, come i presupposti applicativi, i lavori agevolabili, i limiti massimi di spesa, gli adempimenti da assolvere e la ripartizione del beneficio in 10 quote annuali: si ricorda, inoltre, che – per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. Decreto "Semplificazioni Fiscali") – nel caso in cui tali lavori si protraggano oltre la data di chiusura del periodo d'imposta di avvio degli stessi, **non sussiste più l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate**: è stato, infatti, abrogato il co. 6 dell'art. 29 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Ristrutturazioni edilizie

L'art. 1, co. 47, della Legge n. 190/2014 ha, inoltre, aggiornato l'art. 16, co. 1, del D.L. n. 63/2013, al fine di disporre che – ferme restando le ulteriori norme contenute nell'art. 16-bis del D.P.R. n.

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

917/1986 – per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel co. 1 del predetto art. 16-bis del Tuir, spetta una detrazione dall'Irpef lorda, pari al **50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015**: l'importo complessivo massimo delle spese agevolabili è stabilito in euro 96.000 per unità immobiliare. Conseguentemente, a partire **dal 1° gennaio 2016**, in assenza di ulteriori norme incentivanti, tornerà applicabile il regime ordinario previsto dall'art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986, fondato sulla **detrazione del 36%** – e non più del 50% – e sul limite di spesa di euro 48.000 (anziché euro 96.000) per unità immobiliare. In altre parole, con riferimento al momento di sostenimento delle spese (rileva la data del bonifico in quanto per le persone fisiche vige il c.d. "principio di cassa"), l'agevolazione è pari al:

- 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, nel limite massimo di spesa di euro 48.000;
- **50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, nel limite massimo di spesa di euro 96.000;**
- 36% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, nel limite massimo di spesa di euro 48.000 (salvo proroghe o eventuali modifiche normative).

L'ammontare massimo di rilevanza delle spese agevolate (euro 96.000 per i costi sostenuti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015) deve essere riferito a **ciascuna unità immobiliare residenziale, incluse le relative pertinenze**, ancorché posseduta o detenuta da più soggetti in regime di comproprietà o contitolarità: tale limite deve essere commisurato a ciascun intervento agevolato, considerato unitariamente, ancorché svolto a cavallo di più periodi d'imposta.

Si segnala, inoltre, che l'art. 1, co. 48, della Legge n. 190/2014 ha modificato l'**art. 16, co. 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917**, nel senso di stabilire che la detrazione Irpef di cui al precedente co. 1 spetta anche per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, co. 1, lett. c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, **eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare** e da cooperative edilizie, che provvedano **entro 18 mesi** (e non più 6 mesi) dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al **25% del prezzo dell'unità immobiliare** risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di euro 48.000 (euro 96.000 dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015).

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

Interventi anti-sismici

La Legge di Stabilità 2015 ha modificato pure l'art. 16, co. 1-bis, del D.L. n. 63/2013, riconoscendo la **detrazione del 65%** anche alle **spese – nel limite di euro 96.000 per unità immobiliare – sostenute sino al 31 dicembre 2015**, relativamente agli interventi di cui all'art. 16-bis, co. 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986, ovvero all'adozione di misure antisismiche. L'agevolazione riguarda l'esecuzione di **opere per la messa in sicurezza statica**, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle **parti strutturali degli edifici** o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

La detrazione potenziata del 65% spetta se i predetti interventi, e le corrispondenti spese, sono effettuati su **edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, riferiti a **costruzioni adibite ad abitazione principale oppure ad attività produttive**.

Bonus mobili

La Legge di Stabilità 2015 ha esteso al **31 dicembre 2015** l'applicabilità dell'art. 16, co. 2, del D.L. n. 63/2013, che riconosce – ai contribuenti che usufruiscono della detrazione per **ristrutturazioni edilizie di cui all'art. 16-bis, co. 1, del Tuir** – una **detrazione del 50%** dall'Irpef lorda, fino a concorrenza del proprio ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'**acquisto di mobili** e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, come anticipato, spetta nella misura del 50% da applicarsi alle **spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015** – nel limite massimo complessivo di euro 10.000 – ed è ripartita, tra gli aventi diritto, in 10 quote annuali di pari importo. Le suddette spese agevolabili sono computate, ai fini della fruizione della detrazione, indipendentemente dall'importo dei costi sostenuti per i lavori che fruiscono della detrazione per ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16, co. 1, del D.L. n. 63/2013.

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

Il contribuente che ha effettuato interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16-bis, co. 1, del Tuir può, pertanto, accedere ad un ulteriore risparmio d'imposta, nel limite **massimo di euro 500 annui per 10 periodi d'imposta**, ovvero complessivamente euro 5.000 nel decennio di riferimento (50% di euro 10.000).

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

Riepilogo novità "Riqualificazione energetica e ristrutturazioni"

Agevolazione	Periodo efficacia	Detrazione
Riqualificazione energetica	6.6.2013-31.12.2015	65%
Ristrutturazioni edilizie	26.6.2012-31.12.2015	50% (limite di spesa euro 96.000)
Ristrutturazioni edilizie	Dall'1.1.2016	36% (limite di spesa euro 48.000)
Interventi anti-sismici	4.8.2013-31.12.2015	65% (limite di spesa euro 96.000)
Interventi anti-sismici	Dall'1.1.2016	36% (limite di spesa euro 48.000)
Bonus mobili	6.6.2013-31.12.2015	50% (limite di spesa euro 10.000)

2.4. Ritenuta fiscale sui bonifici per oneri deducibili e detrazioni

L'art. 1, co. 657, della Legge n. 190/2014 ha **incrementato dal 4% all'8%** la misura della ritenuta fiscale d'acconto applicata, da banche e Poste Italiane s.p.a., all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (art. 25, co. 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78). A questo proposito, si ricorda che la **non completa compilazione** del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane s.p.a. dell'obbligo di operare tale ritenuta all'atto dell'accredito del pagamento. Per questa ragione, l'Agenzia delle Entrate, con la **R.M. 7 giugno 2012 n. 55/E** ha precisato che nel caso in cui nel bonifico di pagamento per interventi di recupero edilizio non siano indicati gli estremi della norma per il bonus, il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti interessati, **l'agevolazione non spetta**.

Tuttavia, al fine di poter **rimediare alla decadenza dalla detrazione**, il contribuente può procedere alla ripetizione del pagamento al beneficiario, mediante **l'esecuzione di un nuovo bonifico** bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dall'art. 1, co. 3, del D.M. n. 41/1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane s.p.a. di operare la

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

ritenuta dell'8% (4% sino al 31 dicembre 2014, ovvero prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, co. 657, della Legge n. 190/2014): nel caso in cui la ripetizione del pagamento avvenga nell'anno successivo a quello di effettuazione dell'originario pagamento (errato), l'applicazione della ritenuta e la detrazione "slitta" di un periodo d'imposta, poiché **l'agevolazione spetta a partire dall'anno in cui il pagamento è avvenuto in maniera corretta**. Per effetto del nuovo pagamento, inoltre, le parti potranno definire le **modalità di restituzione dell'importo originariamente pagato**.

2.5. Regime fiscale agevolato per imprenditori individuali e lavoratori autonomi

L'art. 1, co. 54-89, della Legge n. 190/2014 ha stabilito che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano un regime forfetario, se **nell'anno precedente**:

- hanno conseguito **ricavi**, o percepito **compensi, ragguagliati ad anno**, non superiori ai limiti indicati nell'allegato 4 della Legge di Stabilità 2015, diversi a seconda del codice Ateco (senza considerare l'adeguamento agli studi di settore). Nel caso di **esercizio contemporaneo di attività con codice Ateco differente**, si assume il livello più elevato dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate. Qualora venga **proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto**, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai predetti limiti massimi di ricavi e compensi previsti per l'accesso al regime fiscale agevolato;

Gruppo di settore	Codice attività Ateco 2007	Limite dei ricavi/compensi	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	10-11	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6., 47.7. 47.9	40.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
Commercio ambulante	47.82-47.89	20.000	54%

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

di altri prodotti			
Costruzioni e attività immobiliari	41-42-43-68	15.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	55-56	40.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87 e 88	15.000	78%
Altre attività economiche	01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99	20.000	67%

- hanno sostenuto **spese** per un ammontare complessivamente **non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio** (art. 70 del D.L. n. 276/2003), per **lavoratori dipendenti, collaboratori** di cui all'art. 50, co. 1, lett. c) e c-bis), del Tuir, anche assunti **a progetto** (art. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003), compresi gli utili erogati ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, e le spese per prestazioni di lavoro;
- il **costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali** alla chiusura dell'esercizio **non supera euro 20.000**. A tale fine, devono essere considerati i beni in leasing (costo sostenuto dal concedente), quelli in locazione, noleggio o comodato (valore normale), nonché quelli ad uso promiscuo (assunti per il 50% del loro importo). **Non rilevano** i beni di costo unitario **non superiore ad euro 516,46** e neppure **gli immobili**, comunque acquisiti, utilizzati

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;

- **i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione prevalgono** rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente ed assimilati (artt. 49 e 50 del Tuir). La verifica di tale prevalenza non è comunque rilevante se **il rapporto di lavoro è cessato** o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o della professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di euro 20.000.

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

Requisito	Limite	Periodo di verifica
Ricavi o compensi	euro 15.000 – euro 40.000, a seconda dell'attività	Anno precedente
Spese per lavoro dipendente ed assimilato	euro 5.000	Anno precedente
Beni strumentali	euro 20.000 al lordo degli ammortamenti	Anno precedente
Redditi di lavoro dipendente ed assimilato	Inferiori a quelli d'impresa o lavoro autonomo (salvo esonero per cessazione o ammontare complessivo)	Anno precedente

Le persone fisiche che avviano un'attività di impresa, arte o professione possono accedere al regime forfetario comunicando – nella **dichiarazione di inizio attività** (art. 35 del D.P.R. n. 633/1972) di presumere la sussistenza dei predetti requisiti.

L'accesso al regime è **precluso** a:

- persone fisiche che si avvalgono dei **regimi speciali Iva** oppure di quelli **forfetari di determinazione del reddito**;

Regimi speciali Iva	Normativa di riferimento
Agricoltura e attività connesse e pesca	Artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972
Vendita sali e tabacchi	Art. 74, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972
Commercio di fiammiferi	Art. 74, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972
Editoria	Art. 74, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972
Gestione di servizi di telefonia pubblica	Art. 74, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

Rivenditori di documenti di trasporto pubblico e sosta	Art. 74, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972
Intrattenimenti, giochi ed altre attività di cui alla Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972	Art. 74, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972
Agenzie di viaggio e turismo	Art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972
Agriturismo	Art. 5, co. 2, della Legge n. 413/1991
Vendite a domicilio	Art. 25-bis, co. 6, del D.P.R. n. 600/1973
Rivendita di beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione	Art. 36 del D.L. n. 41/1995
Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione	Art. 40-bis del D.L. n. 41/1995

- soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in Stati dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo con adeguato scambio di informazioni, che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- **soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati**, di terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- esercenti attività d'impresa, arte o professione che **partecipano** – contemporaneamente all'esercizio dell'attività – **a società di persone, associazioni o s.r.l. "trasparenti"**.

Ai fini **Iva**, il contribuente soggetto al nuovo regime forfetario:

- non esercita la rivalsa dell'imposta;
- alle **cessioni intracomunitarie** applica l'art. 41, co. 2-bis, del D.L. n. 331/1993;
- agli **acquisti intracomunitari** applica l'art. 38, co. 5, lett. c), del D.L. n. 331/1993;
- alle **prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti**, o rese ai medesimi, applica gli artt. 7-ter e ss. del D.P.R. n. 633/1972;
- alle **importazioni, esportazioni ed operazioni assimilate** applica le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972. È, tuttavia, preclusa la possibilità di acquistare senza applicazione dell'Iva con dichiarazione d'intento;

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

- non può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva assolta, dovuta oppure addebitata per le suddette operazioni;
- è **esonero dal versamento dell'Iva** e da tutti gli obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione di quelli di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;

Esoneri Iva
Liquidazione e versamento dell'imposta
Registrazione delle fatture emesse (art. 23 del D.P.R. n. 633/1972)
Registrazione dei corrispettivi (art. 24 del D.P.R. n. 633/1972)
Registrazione degli acquisti (art. 25 del D.P.R. n. 633/1972)
Tenuta e conservazione dei registri e documenti (art. 39 del D.P.R. n. 633/1972), salvo per le fatture di acquisto, le bollette doganali di importazione e i documenti emessi per certificare i corrispettivi
Dichiarazione e comunicazione annuale (artt. 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322/1998)
Spesometro (art. 21, co. 1, del D.L. n. 78/2010)
Comunicazione "black list" (art. 1 del D.L. n. 40/2010)

- è obbligato, per le operazioni per le quali è **debitore d'imposta**, ad emettere la fattura oppure integrarla – con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta – e a versare la corrispondente Iva entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- nel caso di **passaggio dal regime ordinario a quello forfetario**, deve effettuare la **rettifica della detrazione** (art. 19.bis.2 del D.P.R. n. 633/1972), nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario. Nell'ipotesi di passaggio, anche per opzione, **dal regime forfetario alle regole ordinarie** è operata un'analogha **rettifica della detrazione** nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie;
- nell'**ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'Iva**, deve computare anche l'Iva "per cassa non ancora esigibile" (artt. 6, co. 5, del D.P.R. n. 633/1972, e 32-bis del D.L. n. 83/2012), così come quella non ancora detraibile.

L'**eccedenza detraibile** emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

regime forfetario, relativa all'**ultimo anno in cui l'Iva è applicata nei modi ordinari**, può essere **chiesta a rimborso oppure utilizzata in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Ai fini delle **imposte sui redditi**, il contribuente in regime forfetario:

- rilascia al sostituto d'imposta una dichiarazione in cui attesta che i propri ricavi e compensi **non sono soggetti a ritenuta d'acconto**;
- determina l'**imponibile** applicando ai ricavi o compensi percepiti il relativo **coefficiente di redditività**, indicato nell'allegato 4 della Legge di Stabilità 2015, in base al codice Ateco di riferimento;
- **deduce**, dal reddito così determinato, i **contributi previdenziali** versati in base a disposizioni di legge. L'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente;
- considera il predetto reddito ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, co. 2, del D.P.R. n. 917/1986, ma non art. 13 del Tuir) e della determinazione dei contributi, per i quali non trova applicazione il minimo di imponibile (previa apposita comunicazione telematica);
- **riduce il reddito di un terzo nel periodo d'imposta dell'avvio della nuova attività**, e nei due successivi, purché **nei tre anni precedenti non abbia svolto attività d'impresa, artistica o professionale**, e che la nuova attività non sia la prosecuzione di una passata attività di lavoro autonomo o dipendente, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Tale regime è applicabile anche ai soggetti che si avvalgono al **regime delle nuove iniziative produttive** (art. 13 della Legge n. 388/2000) o dei **nuovi contribuenti minimi** (art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011), per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato;
- assoggetta il reddito imponibile al **tributo del 15%**, sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, dell'Irap. Nel caso di **imprese familiari** di cui all'art. 5, co. 4, del D.P.R. n. 917/1986, l'**imposta sostitutiva**, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è **dovuta dall'imprenditore**: i **contributi previdenziali** versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12 del Tuir, ovvero – se non fiscalmente a carico – qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, **si deducono dal reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva**. L'eventuale

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 917/1986.

- applica le disposizioni sui versamenti Irpef;
- è **escluso dagli studi di settore**;
- è esonerato dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritte contabili, fermo restando il dovere di conservazione dei documenti emessi e ricevuti (art. 22 del D.P.R. n. 600/1973);
- **non è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte**, ma nella dichiarazione dei redditi deve comunque indicare il codice fiscale di ogni percettore di redditi al quale non è stata applicata la ritenuta.

Il contribuente in regime forfetario **può optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi**: l'opzione, valida **per almeno un triennio**, deve essere comunicata con la **prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata**. Decorso il triennio minimo di efficacia, l'opzione rimane valida per ciascun anno successivo, sino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il **regime forfetario cessa** a partire dall'anno successivo in cui sono venuti meno i relativi requisiti di accesso (co. 54), oppure si verifica una causa di esclusione (co. 57).

Il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario, e viceversa, non può comportare salti o duplicazione di imposizione: ad esempio, nel caso di **passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario ad uno disciplinato dal regime ordinario**, i ricavi e i compensi che – in base alle regole del regime forfetario – hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi. Diversamente, i ricavi e i compensi che, sebbene di **competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario**, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario.

Nel caso di **passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario ad uno disciplinato da un diverso regime**, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nell'ipotesi di **cessione**, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale **plusvalenza o minusvalenza** (artt. 86 e 101 del D.P.R. n. 917/1986), si assume come costo non ammortizzato

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

I **componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti** a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, che dispongono o consentono il rinvio, **partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime:** analoghe disposizioni si applicano ai fini della base imponibile Irap.

Le **perdite fiscali** generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato per l'assoggettamento ad imposta sostitutiva, secondo le **regole ordinarie** stabilite dal Tuir.

Sono **abrogati i regimi delle nuove iniziative produttive, dei contribuenti minimi ed ex minimi** (art. 13 della Legge n. 388/2000, art. 27 del D.L. n. 98/2011 e art. 1, co. 96-115 e 117, della Legge n. 244/2007): i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, si sono avvalsi di uno di tali regimi – in possesso dei requisiti del nuovo regime fiscale agevolato – applicano il nuovo regime forfetario, salva l'opzione per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei termini ordinari. I soggetti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, si sono avvalsi del **regime dei nuovi contribuenti minimi** (art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011) possono **continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato**, e comunque fino al compimento del 35° anno di età.

Regimi agevolati previgenti	Effetti della Legge di Stabilità 2015
Nuovi minimi	Abrogato, ma può essere utilizzato sino alla naturale scadenza, se attivato entro il 31 dicembre 2014
Ex minimi	Abrogato
Nuove iniziative produttive	Abrogato

La novità normativa si applica a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014: successivi Decreti Ministeriali e provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate definiranno le relative disposizioni attuative e modalità operative.

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

Ricavi	Periodo d'imposta 2014	Periodo d'imposta 2015
Superiori ai nuovi limiti	Contribuente minimo	Contribuente ordinario, con possibilità di rimanere nel vecchio regime dei minimi sino a scadenza
	Contribuente ordinario	Contribuente ordinario
Inferiori ai nuovi limiti	Contribuente minimo	Contribuente forfetario, con possibilità di rimanere sino a scadenza nel vecchio regime dei minimi
	Contribuente ordinario	Contribuente forfetario, con facoltà di opzione per il regime ordinario

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

2.6. "Bonus bebè"

L'art. 1, co. 125-129, della Legge n. 190/2014 ha stabilito che, per **ogni figlio nato oppure adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017**, è riconosciuto un **assegno** di importo pari ad **euro 960 annui**, erogato mensilmente, a decorrere dal mese di nascita o adozione.

L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 del Tuir), è corrisposto **fino al compimento del terzo anno d'età**, ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia e purché il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente ad un **ISEE non superiore ad euro 25.000 annui**. Qualora tale indicatore non superi l'importo di euro 7.000 annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato.

L'assegno è corrisposto, a domanda, dall'Inps: le somme così erogate non rilevano ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'art. 13, co. 1-bis, del D.P.R. n. 917/1986.

3. Imposte dirette

Le novità di maggior interesse riguardano le seguenti tematiche:

- la stabilizzazione del bonus "80 euro";
- la deducibilità delle erogazioni liberali alle Onlus;
- l'imposizione su fondi pensione e Tfr;
- la rideterminazione del costo di terreni e partecipazioni detenuti da persone fisiche "non imprenditori";
- la quota imponibile degli utili degli enti non commerciali;
- la deducibilità dei costi black list;
- l'esenzione dall'Irpef della riscossione delle polizze in caso di morte;
- la franchigia di esenzione dei lavoratori dipendenti frontalieri.

3.1. Stabilizzazione del bonus "80 euro"

L'art. 1, co. 12, 13 e 15, della Legge n. 190/2014 ha riformulato il **co. 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986**, nel senso di prevedere che, se l'Irpef lorda sui redditi di cui agli artt. 49 – con esclusione di quelli indicati nel co. 2, lett. a) – e 50, co. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del Tuir è superiore alla detrazione spettante, è riconosciuto un **credito d'imposta**. Tale agevolazione è

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

rapportata al periodo di lavoro, non concorre alla formazione del reddito ed è pari ad **euro 960**, se il reddito è complessivo non è superiore ad euro 24.000, oppure eccede tale limite ma non quello di euro 26.000: al ricorrere di quest'ultima ipotesi, il credito d'imposta spetta per la parte corrispondente al rapporto tra euro 26.000 – diminuito del reddito complessivo – ed euro 2.000.

$$\text{Bonus annuo spettante} = \frac{\text{euro } 26.000 - \text{reddito complessivo}}{\text{euro } 2.000}$$

Tale credito d'imposta è **ricosciuto automaticamente dal sostituto d'imposta** di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – che **lo recupererà, poi, in compensazione** (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) – sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso, ed indicandolo nella Certificazione Unica.

3.2. Erogazioni liberali alle Onlus

L'art. 1, co. 137, della Legge n. 190/2014 ha modificato l'**art. 15, co. 1.1, del D.P.R. n. 917/1986**, nel senso di incrementare **da euro 2.065 ad euro 30.000** il limite massimo delle erogazioni liberali, che attribuiscono il diritto alla detrazione (26%), a beneficio delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M., nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il medesimo incremento è stabilito nell'**art. 100, co. 2, lett. h), del Tuir**, per effetto del quale sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore ad **euro 30.000** (e non più euro 2.065,83) o al **2% del reddito d'impresa dichiarato**, a favore delle Onlus, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M. ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. i-bis) del Tuir, nei Paesi non appartenenti all'OCSE.

Tali novità normative si applicano a partire **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014**.

3.3. Imposizione su fondi pensione e Tfr

L'art. 1, co. 621, della Legge n. 190/2014 ha stabilito l'innalzamento dall'11% al 20% dell'imposta sostitutiva sui fondi pensione (art. 17, co. 1, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252): il successivo co.

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

623 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 ha disposto l'aumento dall'11% al 17% dell'imposizione sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (art. 11, co. 3, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47).

3.4. "Rivalutazione" terreni e partecipazioni

L'art. 1, co. 626 e 627, della Legge n. 190/2014 ha **riaperto i termini di cui all'art. 2, co. 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282**: le **persone fisiche "non imprenditori"** possono, pertanto, rideterminare il costo dei **terreni edificabili e con destinazione agricola**, nonché delle **quote di partecipazione** non negoziate in mercati regolamentati **detenuti al 1° gennaio 2015**, in base ad un'apposita **perizia asseverata entro il 30 giugno 2015**.

La corrispondente **imposta sostitutiva è raddoppiata** (4% per le partecipazioni non qualificate, 8% per le partecipazioni qualificate e i terreni), e può essere rateizzata fino ad un **massimo di tre rate annuali** di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2015: sull'ammontare delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi nella misura del 3% annuo**, da versarsi contestualmente. A questo proposito, si ricorda che l'art. 7, co. 2, lett. ee) e ff), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 consente – ai contribuenti che abbiano già effettuato una **precedente rideterminazione** – di **detrarre** dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo a quella **già versata**, oppure di richiedere il **rimborso** di quanto già pagato, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: al ricorrere di quest'ultima ipotesi, il **termine di decadenza** per l'istanza di restituzione decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può comunque essere superiore all'ammontare dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata.

3.5. Imponibilità utili ENC

L'art. 1, co. 655, della Legge n. 190/2014 ha modificato l'art. 4, co. 1, lett. q), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, nel senso di stabilire che gli **utili percepiti dagli enti non commerciali** – non necessariamente nell'esercizio d'impresa – **concorrono alla formazione del reddito imponibile** nella misura del **77,74%** (e non più del 5%). Il legislatore ha, pertanto, stabilito un **livello di tassazione sostanzialmente analogo a quello gravante sulla persona fisica, non imprenditore**, titolare di una partecipazione qualificata:

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

	Persona fisica "non imprenditore" con partecipazione qualificata	Ente non commerciale
Dividendo lordo	euro 100.000	euro 100.000
Imponibile	euro 100.000*49,72% = euro 49.720	euro 100.000*77,74% = euro 77.740
Imposta	euro 49.720*43% = euro 21.380	euro 77.740*27,50% = 21.380
Dividendo netto	euro 100.000 – euro 21.380 = euro 78.620	euro 100.000 – euro 21.380 = euro 78.620

La novità normativa si applica agli **utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014**: è riconosciuto un credito tributario pari alla maggiore Ires dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, per effetto della modifica operata dalla Legge di Stabilità 2015.

Tale credito deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2014, non concorre alla formazione del reddito, né ai fini della determinazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini dei rapporti di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986.

Il credito può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33% del **proprio ammontare, dal 1° gennaio 2017, nella medesima quota** e, dal 1° gennaio 2018, per la parte rimanente.

3.6. Deducibilità costi black list

L'**art. 110, co. 10, del D.P.R. n. 917/1986** dispone che non sono ammessi in deduzione dal reddito d'impresa le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al D.M. emanato ai sensi dell'art. 168-bis del Tuir, salvo che sia provata la sussistenza di specifiche esimenti.

La non ancora intervenuta pubblicazione del predetto provvedimento ha sinora comportato il mantenimento dell'obbligo di individuazione degli **operatori black list** sulla base del **D.M. 23 gennaio 2002**, così come modificato dai successivi Decreti Ministeriali del **22 marzo 2002** e **27 luglio 2010**. Tale lacuna regolamentare ha indotto il legislatore a stabilire (**art. 1, co. 678, della Legge n. 190/2014**) che, nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 168-bis del Tuir, l'individuazione dei **regimi fiscali privilegiati** è effettuata con **Decreto Ministeriale**, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni. Conseguentemente, rispetto alla

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

norma attualmente applicata rimane un solo requisito, quello attinente alla carenza di un adeguato scambio di informazioni, a fronte dei tre sinora vigenti: in altri termini, **non rilevano più il livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia e l'individuazione in base al D.M. 23 gennaio 2002.** Quest'ultimo, alla luce di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015, è, pertanto, destinato ad **esaurire la propria rilevanza operativa** – ai fini dell'applicazione dell'art. 110, co. 10 e ss., del D.P.R. n. 917/1986 – a partire dalla **data di entrata in vigore dell'emanando Decreto Ministeriale** previsto dall'art. 1, co. 678, della Legge n. 190/2014. A questo proposito, si osservi che il **Decreto previsto dalla Legge di Stabilità 2015** prospetta un **elenco "black list"**, mentre il **provvedimento di cui all'art. 168-bis del D.P.R. n. 917/1986**, così come richiamato dal co. 10 dell'art. 110 del Tuir, presuppone una **"white list"**.

La pubblicazione del provvedimento contemplato dalla Legge n. 190/2014, tra l'altro, potrebbe comportare l'esclusione dal novero dei Paesi black list di alcuni **Stati o territori a fiscalità privilegiata, ma coi quali sussiste un adeguato scambio di informazioni** (D.M. 4 settembre 1996):

- Emirati Arabi Uniti;
- Ecuador;
- Filippine;
- Isole Mauritius;
- Singapore.

Si segnala, inoltre, che la pubblicazione dell'emanando Decreto Ministeriale, previsto dalla Legge di Stabilità 2015, avrà rilevanza **esclusivamente ai fini della deducibilità dei costi** relativi ad operazioni intercorse con soggetti domiciliati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110, co. 10 e ss., del D.P.R. n. 917/1986): **non avrà, invece, alcuno effetto sull'obbligo di comunicazione annuale**, a cura dei soggetti passivi Iva, delle operazioni di cui all'art. 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, per il cui adempimento è necessario fare riferimento ai **D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2000**. Conseguentemente, le operazioni intercorse con **soggetti domiciliati nei citati Paesi con adeguato scambio di informazioni** – Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Isole Mauritius e Singapore, che dovrebbero essere espunti dall'emanando Decreto Ministeriale – continueranno ad essere soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1 del D.L. n. 40/2010, ancorchè non rientrino più nel campo di applicazione dell'art. 110, co. 10 e ss., del Tuir.

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

3.7. Esenzione Irpef polizze caso morte

L'art. 1, co. 658, della Legge n. 190/2014 ha sostituito il co. 5 dell'art. 34 del D.P.R. n. 601/1973, nel senso di stabilire che i capitali **percepiti, a decorrere dal 1° gennaio 2015**, in caso di morte, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono **esenti dall'Irpef**.

3.8. Franchigia di esenzione dei lavoratori dipendenti "frontalieri"

L'art. 1, co. 690, della Legge n. 190/2014 ha **aumento da euro 6.700 ad euro 7.500** l'importo non imponibile del reddito di lavoro dipendente dei "frontalieri", prevista dall'art. 1, co. 175, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. La novità normativa è applicabile ai lavoratori subordinati residenti nel territorio dello Stato italiano, che prestano l'attività lavorativa all'estero in **zona di frontiera** – come Austria, Francia, Slovenia, San Marino, Stato Città del Vaticano e Svizzera (**C.M. 15 gennaio 2003, n. 2/E, par. 9**) – oppure in altri Paesi "limitrofi" al territorio nazionale (come il Principato di Monaco), **in via continuativa** e come **oggetto esclusivo** del rapporto.

4. Irap

L'art. 1, co. 20, della Legge n. 190/2014 ha integrato l'**art. 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446**, inserendo – con effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 – il **co. 4-opties**, secondo cui fermo restando quanto previsto dal predetto art. 11 del Decreto Irap, e in deroga agli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta del tributo regionale ai sensi degli artt. da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/1997, è ammessa in **deduzione** la **differenza** tra il **costo complessivo per il personale a tempo indeterminato** e le **deduzioni** spettanti a norma dell'art. 11, co. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater, del D.Lgs. n. 446/1997 (deduzione base e maggiorata, per contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali, attività di ricerca e sviluppo, ecc.).

La deducibilità integrale, ai fini Irap, del costo del lavoro a tempo indeterminato, prevista dal co. 4-opties dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, opera, pertanto, secondo un **meccanismo residuale**: l'importo agevolato è, infatti, assunto al netto di una serie di deduzioni, come sopra illustrate, effettuate ai sensi dei precedenti co. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater. In altri termini, il soggetto passivo Irap è tenuto a seguire la seguente procedura, in rigoroso **ordine cronologico**:

1) **applicazione delle deduzioni previste dall'art. 11, D.Lgs. 446/1997;**

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

2) quantificazione del costo del personale dipendente a tempo indeterminato al netto delle predette deduzioni, deducibile integralmente dalla base imponibile Irap.

La nuova deduzione spetta, pertanto, esclusivamente qualora le deduzioni di cui al sub 2) siano inferiori al costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.

Esempio

Si consideri il caso della Alfa s.r.l., operante nella regione Lombardia, avente 10 dipendenti a tempo indeterminato di sesso maschile, con età superiore ai 35 anni, assunti tutti nel 2010, e priva di altri rapporti di lavoro (apprendisti, disabili, formazione e lavoro, ecc.): si assuma, inoltre, un costo complessivo del personale di euro 500.000, di cui euro 150.000 per contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali.

La deduzione introdotta di cui all'**art. 11, co. 4-octies, del D.Lgs. n. 446/1997** – introdotta dall'art. 1, co. 20, della Legge n. 190/2014 – consente ai soggetti passivi Irap di conseguire un rilevante beneficio:

	Periodo d'imposta 2014	Periodo d'imposta 2015
Valore della produzione	1.000.000	1.000.000
Costi deducibili Irap	400.000	400.000
Base imponibile Irap ante-deduzioni (A)	600.000	600.000
Costo per il personale ineducibile (art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997)	500.000	500.000
Deduzione per contributi (B)	150.000	150.000
Deduzione base per 10 dipendenti (C)	75.000	75.000
Costo del personale al netto delle deduzioni	275.000	275.000
Costo netto del personale deducibile (D)	0	275.000
Base imponibile Irap (A – B – C – D)	375.000	100.000
Irap di competenza	14.625	3.900

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

Per i **produttori agricoli** di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446/1997, e per le **società agricole** contemplate dall'art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, la nuova deduzione è ammessa **anche per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato** impiegato nel periodo d'imposta, purchè abbia **lavorato almeno 150 giornate** e il **contratto** abbia una **durata almeno triennale** (art. 11, co. 4-octies, secondo periodo, e 1.1, del D.Lgs. n. 446/1997): tale disposizione è, tuttavia, applicabile previa **autorizzazione della Commissione europea**, richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 1, co. 25, della Legge n. 190/2014).

Le suddette modifiche normative incidono, pertanto, anche sull'**Irap** – relativa al costo del lavoro – **deducibile dal reddito** ai fini dell'Ires o dell'Irpef, per effetto della modifica operata dall'art. 1, co. 24, della Legge n. 190/2014 all'art. 2, co. 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, con l'intento di tenere conto anche di quanto dedotto ai sensi dell'art. 11, co. 4-octies, del D.Lgs. n. 446/1997. Conseguentemente, con riguardo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 ed ai seguenti, deve ritenersi **deducibile per cassa (art. 99, co. 1, del Tuir)** un importo pari all'Irap – determinata a norma degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 446/1997 – relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente ed assimilato, **al netto delle deduzioni** spettanti ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e **4-octies**, del D.Lgs. n. 446/1997.

Esempio

La società Alfa s.r.l. presenta i seguenti dati Irap:

	Periodo d'imposta 2014	Periodo d'imposta 2015
Valore della produzione lorda (non comprendente il costo per il personale dipendente ed assimilato, né le relative deduzioni da lavoro)	600.000	600.000
Costi per il personale dipendente a tempo indeterminato	500.000	500.000
Deduzioni di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies del D.Lgs. n. 446/1997	(225.000)	(500.000)
Costo del lavoro imponibile ai fini Irap, al netto delle deduzioni	275.000	0

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

Base imponibile Irap al netto delle deduzioni da lavoro	375.000	100.000
Percentuale di indeducibilità del costo del lavoro	73,33%	0%

Si supponga, inoltre, che la società, nel corso dell'anno 2015, versi i seguenti importi, relativi al tributo regionale:

- saldo dell'Irap di competenza del periodo d'imposta 2014: euro 30.000;
- primo e secondo acconto dell'Irap del 2015: euro 10.000 e, quindi, **superiore all'Irap di competenza** (euro 3.900).

L'Irap deducibile dal reddito d'impresa del periodo d'imposta 2015 è, pertanto, pari, ad euro 22.000, ovvero la sommatoria delle componenti ascrivibili ai seguenti versamenti:

- 1) saldo Irap 2014: euro 30.000*73,33% = euro 22.000;
- 2) acconti 2015: euro 10.000*0,00% = euro 0.

Rimane, in ogni caso, **invariata la possibilità di dedurre il 10% dell'Irap** versata nel periodo d'imposta, forfetariamente riferita alla **quota imponibile**, ai fini del tributo regionale, degli **interessi passivi ed oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi della medesima natura** (art. 6, co. 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

L'art. 1, co. 21, della Legge n. 190/2014 ha, inoltre, introdotto un'agevolazione Irap a favore dei soggetti passivi che non possono beneficiare delle suddette deduzioni, in quanto privi di costi per il personale. In particolare, ai contribuenti che determinano la base imponibile del tributo regionale secondo le disposizioni contenute negli artt. da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/197, e **non si avvalgono di lavoratori dipendenti**, è riconosciuto – a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 – un credito d'imposta pari al **10% dell'Irap lorda**, da utilizzare **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. Tale novità si riferisce indistintamente ai soggetti passivi che "non si avvalgono di **lavoratori dipendenti**", con l'effetto che il credito d'imposta non spetta, ad esempio, nel caso in cui l'impresa impieghi, **anche soltanto a tempo parziale**, un dipendente a tempo determinato: diversamente, può accedere al beneficio il soggetto passivo Irap che non dispone di lavoratori subordinati, bensì di **collaboratori occasionali** oppure **a progetto**.

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

Un'ultima novità in ambito Irap, disposta dalla Legge di Stabilità 2015, è rappresentata dall'abrogazione dei co. 1 e 4 dell'art. 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 – con effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 – che avevano disciplinato la riduzione delle aliquote Irap, sostanzialmente nella misura del 10% circa: ad esempio, era stato previsto il decremento del coefficiente base dal 3,90% al 3,50%. Per effetto della soppressione operata dalla Legge n. 190/2014, **tornano, quindi, ad essere applicate le previgenti aliquote Irap:**

- banche ed altri soggetti finanziari: 4,65%;
- imprese di assicurazione: 5,90%;
- imprese concessionarie per la gestione di servizi ed opere pubbliche, diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori: 4,20%;
- soggetti operanti nel settore agricolo: 1,90%;
- altri soggetti (aliquota ordinaria): 3,90%.

In ogni caso, come anticipato, sono fatti **salvi gli effetti del co. 2 dell'art. 2 del D.L. n. 66/2014**, ai fini della determinazione dell'**acconto** relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il **criterio previsionale**, che aveva comportato l'applicazione di aliquote intermedie tra quelle novellate e le previgenti:

- banche ed altri soggetti finanziari: 4,50%;
- imprese di assicurazione: 5,70%;
- imprese concessionarie per la gestione di servizi ed opere pubbliche, diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori: 4,00%;
- soggetti operanti nel settore agricolo: 1,80%;
- altri soggetti (aliquota ordinaria): 3,75%.

Ciò al fine di **evitare**, nel caso di insufficienza dell'acconto (determinato sulla base di aliquote ridotte "transitoriamente vigenti"), l'**applicazione di sanzioni ed interessi**: il minor importo, a titolo di Irap, versato in acconto sarà, infatti, corrisposto in occasione del pagamento a saldo del tributo regionale relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

5. Iva

Le principali novità, in ambito di imposta sul valore aggiunto, riguardano i seguenti aspetti:

- l'applicazione del reverse charge;

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

- il versamento del tributo relativo ad operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici (c.d. split payment);
- il rimborso Iva;
- l'abrogazione della comunicazione annuale dei dati Iva e l'anticipazione del termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- la clausola di salvaguardia e il potenziale aumento futuro delle aliquote Iva.

5.1. Reverse charge

L'art. 1, co. 629, lett. a), della Legge n. 190/2014 ha modificato l'**art. 17, co. 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972**, nel senso di stabilire che il meccanismo dell'**inversione contabile** si applica alle **prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla successiva lett. a-ter)**, introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, soggette ad autonome disposizioni. Conseguentemente, il reverse charge previsto dall'art. 17, co. 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 si applica alle prestazioni di servizi differenti da quelli relativi ad attività di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento riguardanti edifici, compresa la prestazione di manodopera, **rese nel settore edile da soggetti subappaltatori** nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Nell'art. 17, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972, come anticipato, è altresì inserita la lett. a-ter), per effetto della quale il reverse charge si **applica anche a tutte le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici ad eccezione di quelle commissionate da privati**: in altri termini, con riguardo a tali operazioni non trovano applicazione le limitazioni previste dalla precedente lett. a).

È, inoltre, inserita la lettera d-quinquies), diretta ad estendere l'inversione contabile anche alle **cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei discount alimentari**, la cui applicabilità è, peraltro, subordinata alla previa **autorizzazione comunitaria**.

5.2. Operazioni con enti pubblici

L'art. 1, co. 629, lett. b), della Legge n. 190/2014 ha introdotto l'**art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972**, al fine di stabilire che nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi – **ad eccezione dei compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito** – effettuate nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Camere di Commercio, degli istituti

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura a carattere prevalentemente scientifico, degli enti pubblici di assistenza, beneficenza e previdenza, **l'Iva è versata dai cessionari e committenti**, ancorché non risultino debitori dell'imposta in base alle disposizioni vigenti. In altri termini, il fornitore del bene o del servizio riceve il solo importo del corrispettivo, al netto dell'Iva indicata in fattura, che viene, pertanto, sottratta dalla disponibilità di tale soggetto ed acquisita direttamente dall'Erario.

Nel caso di **omesso o ritardato versamento**, da parte dei predetti cessionari o committenti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Un **successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** dovrà fissare le relative modalità attuative.

5.3. Rimborso Iva

L'**art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972** è richiamato anche nel successivo **art. 30, co. 2, lett. a), del Decreto Iva**, per effetto del quale il soggetto passivo può chiedere in tutto o in parte il rimborso del credito Iva – se di importo superiore ad euro 2.582,28 – quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma degli artt. 17, co. 5, 6 e 7, e 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Ciò al fine di ovviare alla diretta conseguenza che produrrà la novità normativa, ovvero generare **consistenti posizioni creditorie** in capo ai soggetti passivi Iva che effettuano operazioni comprese nel regime dello "split payment", ai quali viene, pertanto, concessa la possibilità di accedere al rimborso dell'Iva in via prioritaria, ai sensi dell'art. 38-bis, co. 10, del D.P.R. n. 633/1972.

5.4. Comunicazione e dichiarazione annuale Iva

L'art. 1, co. 641, della Legge n. 190/2014 ha stabilito che, a decorrere dalla **dichiarazione relativa all'anno 2015**, è previsto l'obbligo di **presentazione** della stessa nel corso del **mese di febbraio dell'anno successivo** (art. 8, co. 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) – e, quindi, non più in forma unificata – e la contestuale **abrogazione della comunicazione annuale dei dati Iva** (art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998). Tali novità normative non incidono, pertanto, sulla **dichiarazione e comunicazione annuale dei dati Iva relative all'anno 2014**, che continueranno ad essere

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

soggette alle scadenze ordinarie (**30 settembre 2015** e 28 febbraio 2015, prorogato, in quanto giorno non feriale, al **2 marzo 2015**).

5.5. Aumento aliquote Iva

L'art. 1, co. 718 e 719, della Legge n. 190/2014, nell'ambito delle "Ulteriori misure di copertura", prospetta – qualora non fosse possibile raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti con la Legge di Stabilità 2015 – l'aumento, tra l'altro, dell'**Iva ridotta** (dall'attuale 10% al 12% dal 1° gennaio 2016, e al 13% del 1° gennaio 2017) e dell'**Iva ordinaria** (dall'attuale 22% al 24% dal 1° gennaio 2016, al 25% dal 1° gennaio 2017 e al 25,50% dal 1° gennaio 2018).

L'art. 1, co. 667, della Legge n. 190/2014 ha, inoltre, stabilito l'applicazione dell'**aliquota Iva del 4%** (in luogo di quella previgente del 22%) ai libri in formato elettronico (**e-book**), analogamente a quelli in formato cartaceo, ovvero a "tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica" (n. 18 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972).

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

6. Proroga versamenti Imu e terreni agricoli

L'art. 1, co. 692, della Legge n. 190/2014 ha stabilito che il **termine per il versamento dell'Imu**, relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 4, co. 5-*bis*, del D.L. n. 16/2012, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i **terreni agricoli** non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'art. 7, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504/1992, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota base fissata dall'**art. 13, co. 6, del D.L. n. 201/2011**, salvo che in tali comuni siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

7. Accertamento e riscossione

Le principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 riguardano i seguenti aspetti:

- la cessione dei crediti certificati e il Durc;
- l'adempimento volontario del contribuente;
- il ravvedimento operoso;
- la definizione dell'accertamento sulle imposte sui redditi e sull'Iva;
- la dichiarazione integrativa.

7.1. Cessione dei crediti certificati e Durc

L'art. 1, co. 18, della Legge n. 190/2014 ha inserito il co. 7- quinquies nell'art. 37 del D.L. n. 66/2014, nel senso di stabilire che la **regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati** con la piattaforma elettronica (co. 7-bis) è **definitivamente attestata dal Durc** (art. 6, co. 1, del D.P.R. n. 207/2010) in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla Pubblica Amministrazione ceduta.

Al momento dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le Pubbliche Amministrazioni debtrici acquisiscono il Durc esclusivamente nei confronti del cessionario.

7.2. Adempimento volontario del contribuente

L'art. 1, co. 634-636, della Legge n. 190/2014 ha stabilito che **l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente**, o del proprio intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, **gli elementi e le informazioni in suo possesso** riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi pure ai ricavi o compensi, ai redditi,

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. **Il contribuente può segnalare all'Amministrazione Finanziaria eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.**

L'Agenzia delle Entrate metterà, inoltre, a disposizione del contribuente, o dell'intermediario di costui, gli elementi le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine a ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione, nonché relativi alla stima di tali elementi, anche con riferimento ai beni acquisiti o posseduti.

Un **successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** definirà le relative modalità attuative.

7.3. Ravvedimento operoso

L'art. 1, co. 637, lett. b), della Legge n. 190/2014 ha introdotto, nel **co. 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997**, le **lett. a-bis), b-bis) e b-ter)**, per effetto delle quali – qualora la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza – **la sanzione è ridotta a:**

a-bis) **1/9 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione**, ovvero – quando non è prevista la dichiarazione periodica – entro 90 giorni dall'errore o dall'omissione;

b-bis) **1/7 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione**, ovvero – quando non è prevista la dichiarazione periodica – entro due anni dall'errore o dall'omissione;

b-ter) **1/6 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione**, ovvero – quando non è prevista la dichiarazione periodica – oltre due anni dall'errore o dall'omissione.

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

Le disposizioni di cui all'**art. 13, co. 1, lett. b-bis) e b-ter), del D.Lgs. n. 472/1997** si applicano ai **tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**: con riferimento a questi ultimi, è altresì stabilito che non opera la preclusione di cui all'art. 13, co. 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 472/1997 – contestazione o conoscenza dell'avvio dell'attività amministrativa di controllo – salva la notifica degli atti di liquidazione ed accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

È stata, inoltre, introdotta la **lett. b-quater) dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997**, al fine di riconoscere l'applicazione della sanzione ridotta a **1/5 del minimo**, qualora la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga **dopo la constatazione della violazione** (art. 24 della Legge n. 4/1929), salvo che la violazione rientri tra quelle indicate dagli artt. 6, co. 3, e 11, co. 5, del D.Lgs. n. 471/1997.

Il pagamento e la regolarizzazione a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 **non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo ed accertamento.**

7.4. Definizione dell'accertamento

L'art. 1, co. 637, lett. c), della Legge n. 190/2014 ha stabilito l'**abrogazione dei co. 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinqies dell'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997**, nonché del successivo art. 5-bis, così come del co. 1-bis dell'art. 11 e il co. 2-bis dell'art. 15.

L'art. 1, co. 638, della Legge di Stabilità 2015 ha previsto che le disposizioni di cui agli artt. 5, co. 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinqies, e 11, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 218/1997 **continueranno, tuttavia, ad essere applicate** agli **inviti al contraddittorio** in materia di imposte sui redditi, Iva ed altri tributi indiretti **notificati entro il 31 dicembre 2015**: analogamente, le disposizioni di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997 continueranno ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi, Iva ed altri tributi indiretti consegnati entro il 31 dicembre 2015.

L'abrogazione del co. 2-bis dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997 opererà esclusivamente con riguardo agli atti definibili notificati dall'Agenzia delle Entrate **a decorrere dal 1° gennaio 2016** (art. 1, co. 639, della Legge di Stabilità 2015).

7.5. Dichiarazione integrativa

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

L'art. 1, co. 640, della Legge n. 190/2014 ha disposto che, nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa (artt. 2, co. 8, del D.P.R. n. 322/1998, e 13 del D.Lgs. n. 472/1997), ovvero – quando non è prevista dichiarazione periodica – nell'ipotesi di **regolarizzazione dell'errore o dell'omissione**, è stabilito che i **termini**:

- per la **notifica delle cartelle di pagamento** (art. 25, co. 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 602/1973) decorrono dalla data di presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione. La norma riguarda i termini relativi all'attività di **liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni** e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
- per l'**accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973** decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
- riguardanti l'**imposta di registro** (art. 76 del D.P.R. n. 131/1986), quella di **successione e donazione** (art. 27 del D.Lgs. n. 346/1990) decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori o delle omissioni.

8. Lavoro e previdenza

Le principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 riguardano i seguenti aspetti:

- il Tfr in busta paga;
- gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato.

8.1. Tfr in busta paga

L'art. 1, co. 26, della Legge n. 190/2014 ha stabilito che, in via sperimentale, in relazione ai **periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018**, i **lavoratori dipendenti del settore privato** – esclusi i domestici e quelli del settore agricolo – con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi, presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere a quest'ultimo, entro i termini che saranno definiti con un **successivo D.P.C.M.**, di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2120 c.c. (art. 1, co. 756-bis, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296). Tale importo è riconosciuto al netto del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 297/1982, compreso quello eventualmente destinato ad una forma pensionistica complementare (D.Lgs. n. 252/2005) assoggettato a tassazione ordinaria.

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

L'opzione esercitata è **irrevocabile sino al 30 giugno 2018**, e non è prospettabile se il datore di lavoro è ammesso ad una procedura concorsuale (art. 1, co. 756-bis, della Legge n. 296/2006).

Le imprese, per soddisfare la richiesta del lavoratore, possono accedere ad un finanziamento – da richiedersi a banche ed intermediari convenzionati con il Ministero del Lavoro – assistito dal **Fondo di garanzia**, previa richiesta all'Inps dell'apposita certificazione del Tfr maturato. Il tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quello di rivalutazione del Tfr.

Le somme così erogate non rileveranno ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo funzionale alla concessione del credito d'imposta di cui all'art. 13-bis del D.P.R. n. 917/1986.

8.2. Sgravi contributivi

L'art. 1, co. 118-124, della Legge n. 190/2014 ha stabilito che ai **datori di lavoro privati**, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle **nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato** (ad eccezione dell'apprendistato e del lavoro domestico), decorrenti **dal 1° gennaio 2015** con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto – per un **periodo massimo di 36 mesi** – l'**esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari ad **euro 8.060 su base annua**.

L'esonero **non spetta** per le assunzioni dei lavoratori che **nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato**, presso qualsiasi datore di lavoro, oppure per i quali il beneficio è già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero non compete, inoltre, ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori con riferimento ai quali i datori di lavoro – considerando anche società controllate e collegate, o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto – hanno comunque **già in essere un contratto a tempo indeterminato nel periodo 1° ottobre 2014 – 31 dicembre 2014**.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro del **settore agricolo**, con riferimento alle nuove assunzioni mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato, con **esclusione dei contratti di apprendistato**, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riguardo a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. L'agevolazione non è applicabile nel caso di lavoratori che, nell'anno 2014, siano risultati occupati a tempo indeterminato, e neppure in quello dei lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per almeno 250 giornate nell'anno solare 2014.

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it

www.studioiberati.it

Cordiali saluti

Studio Associato Iberati